

CIRCOLARE INFORMATIVA 01/08

Milano, 22 gennaio 2008

OGGETTO: CENTRALE DEI RISCHI

Istruzioni per gli intermediari creditizi. Revisione delle soglie di rilevazione.

Si trasmette per opportuna informativa agli Associati il documento per la consultazione emanato da Banca d'Italia in tema di revisione delle soglie di rilevazione per le segnalazioni alla Centrale dei Rischi.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
 Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STONE	Simona DI VARA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. ASSOCIATO in associazione con Clifford Chance	Rita RIPPA
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria generale
BCC FACTORING	Direzione Generale	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
CBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI	STUDIO LEG. PERNIGOTTO E ASS.	Enrico PERNIGOTTO
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
INTESA MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
INTESA SANPAOLO	Direzione Generale		
ITALEASE FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
ITALEASE FINANCE	Andrea PERIN		
MCC - MEDIOCREDITO CENTRALE	Direzione Generale		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIDERFACTOR	Gianpiero BERTOLI		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
TEX FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		

Servizio Informazioni Sistema Creditizio

**CENTRALE DEI RISCHI. ISTRUZIONI PER GLI INTERMEDIARI CREDITIZI.
REVISIONE DELLE SOGLIE DI RILEVAZIONE.**

Il presente documento illustra i contenuti della proposta di razionalizzazione del sistema di rilevazione di informazioni sul credito facente capo alla Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia (CR) e alla Centrale dei rischi di importo contenuto (CRIC) gestita dalla S.I.A. - S.S.B. S.p.A..

*Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 15 febbraio 2008 , a:
Banca d'Italia, Servizio Informazioni Sistema Creditizio, Divisione Centrale dei rischi, Largo Guido Carli, 1 – 00044 ROMA, oppure all'indirizzo di posta elettronica centrale_rischi@bancaditalia.it.*

Documento per la consultazione

Gennaio 2008

La disponibilità di informazioni sull'indebitamento e sui comportamenti della clientela favorisce presso i singoli intermediari un più efficiente impiego delle risorse e un miglioramento della qualità dei portafogli. Accresce il grado di concorrenzialità dei mercati e la stabilità del sistema bancario e finanziario nel suo complesso.

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) è intervenuto in più occasioni per assicurare un'adeguata condivisione tra gli operatori bancari e finanziari delle informazioni sui prenditori di credito. Il sistema delineato è caratterizzato dalla presenza della Centrale dei rischi (CR) gestita dalla Banca d'Italia ⁽¹⁾, la quale rileva le informazioni sul credito di importo pari o superiore a 75.000 euro e le posizioni a sofferenza, e della Centrale dei rischi di importo contenuto (CRIC) ⁽²⁾, gestita dalla S.I.A.- S.S.B. S.p.A., la quale rileva i "rischi creditizi di importo inferiore al limite minimo di censimento previsto per la suddetta Centrale dei rischi e superiore al limite massimo stabilito per le operazioni di credito al consumo, con esclusione dei crediti classificati a sofferenza" ⁽³⁾.

In relazione al mutato quadro normativo in materia di rischio di credito e alla crescente importanza dei finanziamenti di piccolo importo nella formazione della domanda di credito, è convinzione della Banca d'Italia che anche la rilevazione degli affidamenti di importo contenuto possa contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari e ad accrescere la stabilità complessiva del sistema creditizio e finanziario. La disponibilità di informazioni su tali affidamenti consente inoltre di soddisfare i crescenti fabbisogni informativi della Banca d'Italia connessi con l'espletamento delle funzioni di vigilanza sul mercato creditizio, di ricerca e analisi economica.

Con il presente documento viene sottoposta a consultazione pubblica la proposta di accentrare la rilevazione delle informazioni sul credito in un unico organismo, la Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia.

La rilevazione riguarderebbe le informazioni di importo pari o superiore a 30.000 euro e le posizioni a sofferenza senza limiti di importo. Si ritiene che tale valore, in un'ottica di bilanciamento

⁽¹⁾ Istituita con delibera CICR del 16 maggio 1962 e ora regolata dalla delibera CICR del 29 marzo 1994.

⁽²⁾ Istituita con delibera CICR del 3 maggio 1999.

⁽³⁾ Il limite inferiore per le operazioni di credito al consumo è attualmente pari a 31.000 euro.

dei costi e benefici per il sistema creditizio, sia al momento il più idoneo a soddisfare le esigenze informative connesse con le finalità suddette.

La scelta di accentrare le rilevazioni per importi superiori a 30.000 euro nella CR, riducendo il limite di censimento della medesima, risulta coerente con l'evoluzione della Centrale dei rischi da sistema per il controllo del fenomeno del pluri affidamento a sistema informativo sulle relazioni creditizie della clientela e si pone in linea con le decisioni assunte in materia da altre centrali dei rischi pubbliche europee.

La riunificazione delle rilevazioni della CR e della CRIC assicurerebbe rilevanti vantaggi in termini di razionalizzazione ed efficienza del sistema di condivisione delle informazioni sul credito, riducendo gli oneri gestionali a carico degli intermediari. Il maggior volume di informazioni derivante dalla riunificazione verrebbe trattato senza criticità dalla Banca d'Italia grazie alle innovazioni tecnologiche dalla stessa introdotte nella gestione di grandi basi dati.

L'intervento normativo richiede la modifica delle Istruzioni per gli intermediari creditizi in materia di Centrale dei rischi e l'abrogazione della delibera CICR istitutiva della Centrale dei rischi di importo contenuto e delle relative disposizioni attuative.

Circolare n. 139/91

[omissis]

CAPITOLO II CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

[omissis]

5. Limiti di censimento

Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 30.000 €;
- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 30.000 €;
- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 €;
- la posizione del cliente è in sofferenza⁵;
- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 €;
- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €;
- sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;
- il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è pari o superiore a 30.000 €;
- sono stati ceduti a terzi dall'intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo⁶.

Ai fini del calcolo dei limiti di censimento gli intermediari - con riferimento al medesimo cliente - devono cumulare i rischi che fanno capo a tutte le filiali della rete nazionale e estera.

RINVII

- per le modalità di rilevazione del passaggio a perdita dei crediti cfr cap. II, sez. 2, par. 5.5.

⁵ Per esigenze di continuità con il periodo antecedente al cambio del segno monetario, non devono essere segnalate le posizioni di importo inferiore a 250 euro.

⁶ Cfr. nota n. 5.